



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE DI INQUADRAMENTO EX ART. 14 CCNL 2019-2021 (C.D. "DIFFERENZIALI STIPENDIALI") CON DECORRENZA 01/01/2025, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 19/12/2025.

**AVVIO DELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
- TESTO COORDINATO DELL'AVVISO AI DIPENDENTI**

VISTI:

- **l'articolo 14 del CCNL 2019-2021;**
- **l'Accordo di Delegazione Trattante del 19/12/2025 approvato col voto unanime delle OO.SS. e dalla R.S.U.;**
- **l'Avviso ai dipendenti pubblicato sul Portale regionale in data 31/12/2025;**

In via preliminare, giova evidenziare che il presente Avviso sostituisce integralmente quello del 31/12/2025.

In esecuzione della disposizione contrattuale in oggetto e dell'Accordo di Delegazione Trattante del 19/12/2025 (di seguito definito "*Accordo*"), viene avviata la fase di acquisizione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva per il riconoscimento della progressione economica all'interno delle Aree di inquadramento (c.d. "Differenziali Stipendiali") avente decorrenza 01/01/2025. La prima fase dell'*iter* di attuazione di detto Accordo, oggetto del presente Avviso, consiste nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, da parte dei dipendenti aventi i requisiti di ammissione di seguito descritti, attraverso la piattaforma telematica "B.O.L."

La domanda, infatti, dovrà essere compilata on line sulla piattaforma telematica appositamente predisposta. **Al riguardo sarà data comunicazione ai candidati dell'effettivo avvio della funzionalità del citato applicativo informatico, nonché del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.**

Si evidenzia che potranno accedere, sin dalla fase di registrazione, soltanto i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione ed in particolare di quello relativo ai due anni di anzianità nell'Area contrattuale in godimento e che siano in servizio alla data di decorrenza della procedura in parola, ossia il 01/01/2025.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE

La domanda contiene, altresì, l'eventuale dichiarazione da parte degli interessati degli elementi di valutazione previsti dall'Accordo non direttamente disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione, ovvero dei titoli di competenza e culturali, nonché dell'esperienza lavorativa maturata presso altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

E', invece, già stata avviata l'acquisizione dai competenti Uffici della Direzione Generale Risorse Umane, delle banche dati relative agli ulteriori elementi di valutazione previsti nell'Accordo (media delle valutazioni conseguite con riferimento alla "Performance" nel corso del triennio 2022/2024 presso la G.R.C.; titolarità di incarico di responsabilità/incarico di posizione organizzativa/responsabilità presso la G.R.C.; esperienza lavorativa svolta nella G.R.C). Saranno altresì acquisite, in continuità con le precedenti procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, le valutazioni del personale comandato o distaccato da parte dell'Ente di utilizzazione, secondo l'articolazione organizzativa dello stesso. **In ossequio ai principi della semplificazione ed informatizzazione del procedimento, i dipendenti partecipanti alla procedura selettiva non sono, pertanto, tenuti a dichiarare alcunché in merito a detti titoli acquisiti d'ufficio.**

Una volta terminata la fase di acquisizione delle domande di partecipazione attraverso la piattaforma, sarà avviata la successiva fase di attuazione dell'Accordo, nel corso della quale i dati riportati nelle domande di partecipazione saranno integrati, per ciascun dipendente, con gli elementi acquisiti d'ufficio. Ciò sia ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della insussistenza delle cause di esclusione, che ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dall'Accordo.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.

Secondo quanto previsto dal richiamato Accordo e come sopra precisato, **sono ammessi alle procedure selettive per la progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2025**, i dipendenti di ruolo appartenenti all'Area degli Operatori, all'Area degli Operatori Esperti, all'Area degli Istruttori e all'Area dei Funzionari e dell'E.Q. in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/01/2025, **con almeno due anni di anzianità nell'Area di appartenenza. Tale anzianità deve essere maturata alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale. In assenza di tale requisito di ammissione, la piattaforma non consentirà al candidato la possibilità di accedere per compilare la domanda.**

In particolare, non sono ammessi alla procedura di attribuzione dei differenziali stipendiali decorrente dal



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

1° gennaio 2025 i dipendenti della G.R. assunti successivamente al 01 gennaio 2023, ovvero il personale proveniente da altri Enti già vincitore presso gli stessi di una progressione economica orizzontale successivamente alla medesima data. Al riguardo, i dipendenti ai quali il sistema non permette di accedere alla piattaforma per presentare la domanda telematica (in quanto assunti dalla G.R.C. in data successiva allo 01/01/2023) ma che, invece, abbiano precedentemente prestato servizio in altra P.A. nella stessa Area di inquadramento, così da maturare il requisito di ammissione per poter partecipare alla procedura di procedura *de qua*, sono tenuti a formulare apposita istanza di abilitazione alla piattaforma telematica all'indirizzo mail: progressioniorizzontali@regione.campania.it.

Sul punto, si evidenzia che sarà anche predisposta apposita FAQ, in aggiunta al “Manuale Utente”.

È ammesso alla procedura il personale in possesso di detti requisiti e che alla data del 01/01/2025 abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Giunta Regionale della Campania, compreso il personale assegnato ad altri Enti di cui all'art. 14 C.C.N.L. 2002-2005, il personale in distacco sindacale di cui all'art. 39 C.C.N.L. 2002-2005 e il personale comandato o distaccato presso altri enti di cui alle LL.RR. nn. 65/81 e 57/85, nonché ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. 2002-2005.

Non sono utili, ai fini del computo dei requisiti di ammissione, nonché della valutazione dei titoli di cui al successivo punto 2, i periodi di assenza dal servizio per le cui tipologie, secondo le fonti normative e contrattuali, non maturano l'anzianità di servizio. Sulla scorta degli orientamenti applicativi ARAN recepiti nella circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile n. M_D GCIV 0045501, non concorrono all'anzianità di servizio le ipotesi, a titolo esemplificativo, di: Aspettativa per esigenze personali o di famiglia; Aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia; Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all'estero; Aspettativa per avviare attività professionale e imprenditoriale. Si evidenzia, invece, che i periodi di aspettativa di seguito indicati sono interamente computati ai fini della procedura: Aspettative per cariche pubbliche elettive; Aspettativa per cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; Aspettativa per dottorato di ricerca e per borsa di studio; Aspettativa per contratto di ricercatore a tempo determinato.

Per i periodi di assenza non rilevanti ai fini dell'anzianità di servizio presso la Giunta della Regione Campania, si procederà alla relativa decurtazione d'ufficio. Analogamente i candidati, che abbiano svolto periodi di servizi presso altri Enti pubblici, **devono necessariamente escludere**, dalle dichiarazioni rese, le tipologie di assenza dal servizio sopra indicate. Al riguardo, corre l'obbligo di segnalare che i competenti



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

Uffici, nel rispetto della *par condicio* dei candidati alla procedura, effettueranno apposito controllo telematico in via massiva sulla veridicità delle dichiarazioni dei periodi di servizio rese dai candidati nella domanda di partecipazione, mediante accesso a banche dati pubbliche e/o richieste agli Enti di provenienza.

CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sempre in base alla disciplina dell'Accordo del 19/12/2025 e in linea con il CCNL di Comparto, non sono ammessi alla selezione e saranno pertanto esclusi dalla procedura selettiva i dipendenti che:

- nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale in oggetto siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se all'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura e viene nominato vincitore il candidato collocato nella prima posizione utile.
- siano in servizio presso la Giunta Regionale della Campania con rapporto di lavoro a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile alla data di decorrenza della procedura di attribuzione dei differenziali stipendiali, ovvero al 01/01/2025;
- risultino assegnati temporaneamente da altra P.A. essendo gli stessi tenuti a partecipare alle procedure selettive eventualmente indette dalle Amministrazioni di provenienza;
- non ottengano il punteggio complessivo minimo nella graduatoria finale della procedura selettiva pari a punti 50/100, sulla base agli elementi di valutazione di seguito descritti.

In merito alla partecipazione alla procedura del personale collocato in aspettativa alla data del 01/01/2025 si fa riferimento ai relativi orientamenti applicativi espressi dall'A.R.A.N. già richiamati nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in occasione delle precedenti procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE – NON VALUTABILITA’
D’UFFICIO DEI TITOLI.**

La procedura selettiva si svolge, in conformità al richiamato Accordo, con la massima applicazione dei principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento e informatizzazione dell’azione amministrativa.

Ciò stante, i dipendenti dovranno necessariamente compilare la domanda di partecipazione utilizzando, esclusivamente, la piattaforma telematica "*BOL*". **Non saranno in alcun modo ricevibili domande di partecipazione inviate con qualsiasi modalità diversa da quella telematica descritta né qualsiasi forma di successiva integrazione delle domande di partecipazione in via telematica e al di fuori della stessa Piattaforma BOL.**

Come già precisato, l'avvio della fase di registrazione e di presentazione delle domande di partecipazione ed il termine entro il quale le stesse dovranno essere presentate, vengono comunicati sul portale regionale "Amministrazione trasparente" - sezione "Bandi di concorso" - "Differenziali Stipendiali 01/01/2025".

Al fine di garantire molteplici possibilità di accesso alla piattaforma, i candidati dovranno utilizzare alternativamente una delle seguenti modalità:

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- ID Regionale (RC0+ matricola; password).

Al riguardo, giova comunicare ai candidati che la Giunta Regionale della Campania, nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR – “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, in accordo di collaborazione con la Fondazione IFEL Campania, ha avviato l’iniziativa “*Punti di facilitazione digitale*” con l’intento di offrire, mediante attivazione in tutto il territorio regionale di punti denominati “*Digitale Facile*”, il supporto gratuito a chiunque abbia difficoltà nell’utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali. In detti punti, i cittadini possono ricevere assistenza dai c.d. “*Facilitatori Digitali*” anche nella gestione della propria identità digitale. Pertanto, si invitano i candidati a consultare la mappa interattiva dei punti “*Digitale*



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

Facile” in Campania all’indirizzo di seguito indicato, al fine di essere supportati, ove riscontrino difficoltà, nella presentazione della domanda di partecipazione alla procedura: <https://digitale-facile.regione.campania.it/mappa-dei-punti>

Tutti i dipendenti aventi i requisiti per la partecipazione che intendano dichiarare titoli non valutabili d’ufficio (titoli di servizio presso altra P.A.; eventuali titolarità di incarichi presso altra P.A.; titoli di competenza e culturali) sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione completa di tutti i titoli oggetto di dichiarazione, pena la mancata valutazione degli stessi in conformità alle disposizioni dell’Accordo.

In assenza della domanda e/o delle annesse dichiarazioni, non saranno, tra l’altro, tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese nelle domande presentate nelle precedenti procedure P.E.O. relative agli anni 2020, 2021 e 2022 in forma digitale, nonché quelle relative agli anni 2018 e 2015 in forma cartacea, né tantomeno si terrà conto di dati eventualmente disponibili nel fascicolo personale o acquisite in qualsiasi altra procedura anche selettiva. Ciò in conformità alle convergenti indicazioni giurisprudenziali in tal senso (*ex pluribus* Sentenze n. 1237/2020 del Tribunale Napoli sez. Lavoro, nonché n. 1831/2022 del Trib. di Salerno sez. Lavoro).

Tutti i dipendenti aventi i requisiti per la partecipazione che intendano dichiarare titoli non valutabili d’ufficio (titoli di servizio presso altra P.A., titoli di studio e di competenze professionali), sono pertanto tenuti a presentare la domanda di partecipazione completa di tutti i titoli oggetto di dichiarazione, pena la mancata valutazione degli stessi. Infatti, in assenza di presentazione della domanda di partecipazione, ovvero in presenza di domanda incompleta, i candidati non possono avere alcuna pretesa di ammissione alla procedura e/o di valutazione d’ufficio dei titoli che concorrono all’attribuzione del punteggio finale, né tantomeno pretendere che eventuali errori o omissioni possano essere sanati successivamente alla scadenza del termine di presentazione domanda. Tale pretesa si scontra con le sopra illustrate esigenze di economia procedurale, nonché con il principio della *par condicio* e di “*autoresponsabilità*” dei candidati. In buona sostanza, l’indicazione dei titoli di ammissione e degli elementi di valutazione è un aspetto essenziale della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso, si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione, non consentita, della domanda di partecipazione (*ex*



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

***pluribus* Cons. Stato n. 5536/2019, n. 8020/2020, n. 7815/2021. Nello specifico delle procedure selettive indette dalla G.R.C. vedi anche sentenza TAR Campania, sez. III n. 7555/2022, confermata dallo stesso C.d.S.).**

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei candidati, coloro che non presentino la domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dall'Avviso, come per le precedenti procedure di attribuzione delle progressioni economiche, sono comunque ammessi a partecipare alle procedure selettive, qualora in possesso dei requisiti di ammissione. A detti candidati vengono, però, esclusivamente riconosciuti i punteggi attribuibili d'ufficio, in particolare quelli relativi alla valutazione della prestazione resa, nonché all'arricchimento professionale ed ai titoli di servizio sempre con esclusivo riferimento a quelli conseguiti presso la G.R.C. I candidati che non abbiano presentato la domanda di partecipazione o la abbiano presentata in modo incompleto, non possono avere alcuna ulteriore pretesa di valutazione d'ufficio in ordine ai titoli non dichiarati, in quanto tale pretesa si scontra con i principi già illustrati al paragrafo precedente.

I candidati sono invitati ad un'attenta lettura delle disposizioni dell'Accordo, del presente Avviso, nonché delle FAQ (che saranno via via aggiornate) e del "*Manuale utente*", sia in ordine alle modalità di presentazione della domanda, che ai requisiti di ammissione che ai titoli valutabili.

Tutte le domande sono compilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. **Al riguardo, i candidati sono invitati a dichiarare con il massimo scrupolo e cautela i titoli indicati dall'Accordo.**

I dipendenti sono tenuti necessariamente a dichiarare nella domanda di partecipazione - pena la inderogabile mancata valutazione e prestando massima attenzione alla decorrenza degli effetti giuridici del proprio contratto di lavoro - eventuali periodi di servizio svolti presso altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi le Province (per i dipendenti trasferiti ai sensi della L. *Delrio* e i dipendenti dei Centri per l'Impiego) nonché gli Enti strumentali della Regione Campania (es. ERSAC, ARCADIS ecc.).

Al fine di garantire un efficace svolgimento delle procedure, saranno adottati i seguenti interventi organizzativi:



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

1. per la presentazione della domanda *on line*, è predisposto apposito “**Manuale utente**”;
2. è stata altresì attivata una casella di posta elettronica al seguente indirizzo progressioniorizzontali@regione.campania.it, per il supporto tecnico-informatico durante la fase di presentazione delle domande;
3. inoltre, per il corretto andamento della procedura, è individuato, presso ciascuna Struttura Apicale, un **Referente** al quale i candidati dovranno rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla procedura selettiva. Lo stesso opererà in sinergia con la Direzione Generale Risorse Umane, raccogliendo le richieste dei dipendenti incardinati nella Struttura. Inoltre, il referente, ove necessario, potrà prestare assistenza al personale appartenente all’Area degli Operatori e all’Area degli Operatori Esperti nella compilazione della domanda online, mettendo a disposizione apposita postazione di lavoro;
4. la Direzione Generale Risorse Umane renderà disponibili sul Portale “Amministrazione trasparente” le **F.A.Q.** ovvero le principali questioni riguardanti la disciplina dell’Accordo e del presente Avviso. Le stesse saranno aggiornate alla luce dei quesiti pervenuti.

CONTINGENTE DI PROGRESSIONI DA ASSEGNARE.

Ai sensi degli artt. 14, comma 2, lett. b) e dell’art. 7, comma 4, lett. c) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno 2025 per ciascuna Area contrattuale definiti in sede di Delegazione Trattante, in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi, è il seguente:

Area di inquadramento	Differenziali attribuibili
Area degli Operatori	122
Area degli Operatori Esperti	210
Area degli Istruttori	625
Area dei Funzionari e dell’E.Q.	733

L’attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti risultati vincitori della procedura selettiva per ciascuna Area resta subordinata alla compatibilità con eventuali sopravvenute disposizioni normative statali



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

in materia di contenimento della spesa di personale e delle disposizioni del nuovo C.C.N.L. del Comparto “Regioni - Enti locali”.

CRITERI DI VALUTAZIONE.

1) “Elementi di valutazione” relativi ai processi di valutazione delle prestazioni rese dai dipendenti e dei risultati ottenuti. (MAX. 60 punti).

Premessa: Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. d), 1), del CCNL, è tenuta in considerazione la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (2022, 2023 e 2024) o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle suddette annualità. In sede di Accordo, le Parti hanno condiviso che nel caso in cui siano disponibili solo due valutazioni del dipendente (esempio per quelli recentemente assunti), per l’attribuzione del punteggio sia considerata la media delle stesse due valutazioni presenti.

Al riguardo, in coerenza con la disciplina dello “SMiVaP” dell’Ente, sono tenute unicamente in considerazione le risultanze della prestazione individuale resa dal candidato (“Obiettivi individuali” e “Competenze e comportamenti”).

In linea con i precedenti Accordi, le Parti hanno condiviso che, per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, la valutazione conseguita da ciascun dipendente nella singola annualità viene integrata, qualora il punteggio medio attribuito dalla Struttura Apicale di appartenenza sia inferiore a quello generale medio della Giunta Regionale della medesima Area di inquadramento, con il punteggio relativo alla differenza tra detti valori medi di riferimento annuale (cd. “*correttivo*”) espresso con indicazione dei decimali fino al millesimo.

Per il personale assegnato temporaneamente in uscita presso altra P.A., come già precisato in premessa, gli elementi di valutazione sono eventualmente acquisiti d’ufficio dai responsabili della struttura della Pubblica Amministrazione di utilizzazione, secondo l’articolazione organizzativa della stessa. Al personale in distacco o aspettativa sindacale viene riconosciuta una valutazione di 48 punti, così come precedentemente previsto dalla contrattazione integrativa decentrata in materia di produttività, nonché in materia di procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale (ex P.E.O.).

Giova precisare che, ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo di punti 60 in conformità all’Accordo,



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

la media delle valutazioni annuali conseguite dal dipendente, espressa sulla scorta dello "SMiVaP" su base massima pari a 100 viene conseguentemente riproporzionata, dopo aver eventualmente applicato il c.d. "correttivo", a detto punteggio massimo su base 60, con indicazione dei decimali fino al millesimo. Tale parametrizzazione viene effettuata atteso che il punteggio *performance* è basato su unico dato numerico. Per il personale transitato nei ruoli dell'Ente da altra p.a. si tiene esclusivamente conto della valutazione conseguita nella Giunta Regionale nelle annualità tra il 2022 e il 2024. Soltanto nell'ipotesi residuale nella quale il candidato transitato da altra p.a. non abbia conseguito alcuna valutazione nella G.R.C. si procede all'acquisizione d'ufficio delle valutazioni dall'amministrazione di provenienza.

2) Titoli di: Esperienza - Incarichi – Competenza, Culturali e Formativi (MAX. 40 PUNTI, espressi in dato numerico assoluto, pari alla somma degli stessi titoli).

Per "Titoli di esperienza" si intende, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. d), 2), l'esperienza professionale conseguita dal dipendente, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'ultima progressione economica, al netto di quella biennale richiesta come requisito di accesso e, segnatamente, l'anzianità di servizio maturata nell'Area, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale presso la G.R.C. o altri Enti del comparto, nonché nella medesima o corrispondente Area, presso altre Amministrazioni di Comparti diversi.

I dipendenti sono tenuti necessariamente a dichiarare nella domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione, eventuali periodi di servizio svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni. Non deve essere invece dichiarata l'anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C. in quanto tale dato è già disponibile d'ufficio. Nella valutazione dei periodi di servizio prestati presso altre P.A., si fa riferimento all'elenco degli enti ed organismi pubblici e territoriali pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché ai D.P.C.M. di approvazione delle tabelle di equiparazione dei livelli di inquadramento tra i distinti Comparti contrattuali. In altri termini, l'attività lavorativa prestata, a titolo meramente esemplificativo, presso i Consorzi Agrari, Sovagri e ulteriori soggetti non pubblici, non costituendo servizio prestato presso altre PP.AA., non sarà utile ai fini dell'ammissione né tantomeno ai fini della valutazione dei "Titoli di esperienza" di cui al presente punto 2.

Inoltre, in linea con i precedenti Accordi, "non sono ammessi a valutazione i periodi prestati come lavoro socialmente utile, atteso che tale istituto non è configurato dalla normativa statale come rapporto di lavoro



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

subordinato a tempo determinato o indeterminato (vedi parere n. 9291 del 02/03/2012 reso dal D.F.P. all'Agenzia del Territorio). Non sono altresì ammessi a valutazione i periodi relativi al servizio di leva".

2.A) Attribuzione dei relativi punteggi: anzianità di servizio maturata alla data del **1° gennaio 2025** al netto di quella biennale richiesta come requisito di accesso (**Art. 14, comma 2, lett. d) del CCNL 2019-2021**).

- **Anzianità successiva all'ultima PEO:** 9 punti per ciascun anno completo, nonché 0,75 punti per ogni ulteriore mese completo di attività e di 0,025 punti per ogni giorno ulteriore.

Per il personale c.d. "*neo assunto*" (es. personale assunto mediante "*Corso-Concorso Ripam*", "*Potenziamento CPI*" etc.), che non ha, quindi, mai beneficiato di alcuna progressione economica orizzontale, viene valutata l'anzianità successiva all'immissione nei ruoli della G.R.C. Restano comunque fermi eventuali periodi di servizio precedentemente svolti nella medesima Area presso altre PP.AA.

- **Anzianità precedente all'ultima PEO:** 1 punto per ciascun anno completo di servizio (max 10 punti).

"Ulteriori criteri", definiti in sede di contrattazione integrativa.

In linea con i precedenti Accordi per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali sono attribuiti i punteggi di seguito descritti, correlati alle capacità professionali e culturali acquisite dai dipendenti in considerazione degli incarichi di cui sono titolari al 01/01/2025 e dai titoli di competenza e culturali conseguiti dagli stessi.

2.B) Titolarità di incarichi.

Titolarità di incarico di responsabilità: 20 punti;

Titolarità di posizione organizzativa/elevata qualificazione: 25 punti

Al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati e in conformità alle indicazioni rese da ARAN e Corte dei Conti, il punteggio previsto per la titolarità di incarico di responsabilità è attribuito anche ai dipendenti di ruolo che, pur non formalmente incaricati, percepiscono indennità accessorie onnicomprensive per la prestazione resa. Per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, il punteggio previsto per l'incarico di posizione organizzativa è riconosciuto - sempre al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati - anche ai dipendenti di ruolo appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, incaricati quali Coordinatori della Segreteria Particolare. Ai componenti delle



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

stesse Segreterie Particolari, nonché ai Responsabili non inquadrati nell'Area dei Funzionari, si applica il punteggio previsto per l'incarico di responsabilità.

Per il personale comandato e/o distaccato a qualsiasi titolo, tali elementi valutativi, dovranno essere necessariamente dichiarati, pena la mancata valutazione, nella domanda di partecipazione presentata dal dipendente che dovrà contenere tutte le notizie necessarie alle verifiche istruttorie.

2.C) “Titoli di competenza, culturali e formativi”: sono valutati esclusivamente i titoli culturali acquisiti successivamente all'ultima progressione economica orizzontale conseguita dal dipendente presso una qualsiasi pubblica amministrazione (G.R.C. o Ente di provenienza del personale trasferito) e conseguiti prima dell'01/01/2025. In mancanza di progressioni economiche orizzontali già acquisite, come previsto dall'Accordo, saranno invece presi in considerazione tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di decorrenza della procedura in parola (01/01/2025).

Per tutte le Aree contrattuali: Titoli di studio valutabili.

- **Laurea magistrale o quinquennale ovvero laurea specialistica:** 10 punti;
- **Laurea triennale:** 7 punti.

Qualora il candidato sia in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale conseguita successivamente a Laurea Triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto n. 270 del 22/10/2014, requisito di accesso al corso di Laurea Specialistica o Magistrale, viene allo stesso riconosciuto unicamente il punteggio massimo di punti 10. Il punteggio della Laurea triennale risulta pertanto assorbito.

- **Dottorato di ricerca:** 6 punti;
- **Master II livello:** 4 punti;
- **SSPL:** 4 punti;
- **Master I livello** 2 punti;
- **Diploma di Specializzazione:** 2 punti;
- **Corso di perfezionamento universitario:** 2 punti;
- **Abilitazione professionale:** 2 punti;

Titolo valutabile esclusivamente per l'Area degli Operatori, Area degli Operatori Esperti e Area degli Istruttori: Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 6 punti.



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per gli elementi di valutazione di cui al punto 2) del presente Avviso (Esperienza, Incarichi, Competenza, Culturali e Formativi) le Parti hanno condiviso, in sede di Accordo e in stretta coerenza con i pesi percentuali previste dal CCNL, che il punteggio massimo complessivo attribuibile sia pari a 40 punti espressi in dato numerico assoluto, pari alla somma degli stessi titoli e senza procedere a parametrizzazione.

GRADUATORIE FINALI.

Le graduatorie finali di merito per ciascuna Area, con punteggio decimale espresso fino al millesimo, sono utilizzate nel limite dei posti disponibili quantificati nella misura massima dei differenziali attribuibili per ogni singola Area ed esclusivamente per l'annualità di riferimento, senza alcuna possibilità di scorrimento. Dette graduatorie sono riferite ad ogni singola Area di inquadramento.

In sede di Delegazione Trattante, si è concordato ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. c, e art. 14, comma 2, lett. g, che eventuali punteggi a pari merito sono risolti utilizzando i titoli di preferenza di cui alla normativa vigente (D.P.R. n. 82/2023) e di seguito meglio illustrati:

- a) Insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) Orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto la selezione, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) Maggior numero di figli a carico;
- f) Invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

- h) Atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) Avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) Avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) Avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) Essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- p) minore età anagrafica.

Detti titoli di preferenza devono essere tassativamente indicati nella domanda di partecipazione alla procedura con specificazione dei titoli stessi, pena la mancata applicazione delle preferenze, e devono essere posseduti alla data di decorrenza della procedura in parola, ossia 01/01/2025.

Al riguardo, giova precisare che il titolo di preferenza di cui alla lettera d) del citato D.P.R. n. 82/2023 deve essere già stato formalmente acquisito al protocollo unico regionale entro e non oltre la data di decorrenza della presente procedura, ossia entro e non oltre il 01/01/2025.

L'approvazione delle relative graduatorie provvisorie per ciascuna Area viene formalizzata con provvedimento del Settore *“Programmazione del fabbisogno del personale - Reclutamento, Assunzioni - Inquadramento, Stato giuridico - Progressioni di carriera - Mobilità - Comandi - Distacchi - Assegnazioni temporanee - Quiescenza e previdenza”*.



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

Avverso tali graduatorie provvisorie potrà essere prodotto ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione telematica delle stesse. Il ricorso potrà riguardare esclusivamente l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di cui al punto 2 e non la valutazione della prestazione individuale resa, essendo quest'ultime procedure valutative già concluse e non emendabili. In esito alla definizione dei ricorsi, sono approvate le graduatorie definitive con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane

Ai dipendenti collocati nel contingente dei vincitori, sono eventualmente applicate le disposizioni di cui all'articolo 102 del CCNL.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del CCNL, si ribadisce che l'esito della procedura selettiva ha vigenza limitata al solo anno per il quale viene indetta la relativa selezione.

**UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E VERIFICA
AUTOCERTIFICAZIONI.**

Il Dirigente del Settore "*Programmazione del fabbisogno del personale - Reclutamento, Assunzioni - Inquadramento, Stato giuridico - Progressioni di carriera - Mobilità - Comandi - Distacchi - Assegnazioni temporanee - Quiescenza e previdenza*" della Direzione Generale Risorse Umane è Responsabile di ogni adempimento inerente alla procedura selettiva che non sia di competenza di altri Uffici.

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione telematica sono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione e della Circolare n. 11/2015 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del vigente Piano Triennale Anticorruzione, il competente Settore provvede a porre in essere il controllo parziale (66%) sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, il cui punteggio ha comportato l'effettivo riconoscimento del Differenziale Stipendiale.

Nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese in forma sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, si provvederà ad adottare - come del resto già avvenuto nel corso delle precedenti tornate - il provvedimento di decadenza dell'interessato, con eventuale recupero degli emolumenti percepiti e dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE**

Nell'ipotesi attenuata che, dal controllo della dichiarazione, emerga la sussistenza del titolo ma non la sua conformità a quelli previsti dall'Accordo, si procede alla relativa decurtazione del punteggio con comunicazione espressa al candidato.

I dati riportati sulle domande verranno trattati per le finalità connesse alla selezione, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.